



**MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020
AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9,
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020**

D.D.G. n. 129 dell'01 febbraio 2021



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCIACCA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE NEL DOCUMENTO GENERALIZZATO PER L'UTILIZZO DI BUONI SPESA / VOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' (**ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI**) a valere sulle risorse messe a disposizione dal POC SICILIA 2014-2020. **CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0060 - CUP: G17H030001300016**

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____;

TRA

Il Comune di Sciacca con sede in Via Roma, 1 - P.IVA 00220950844, nella persona del Dott. Venerando Rapisardi che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del III Settore - Sezione Servizi Sociali;

E

l'Esercizio commerciale con sede in Sciacca Via P.IVA nella persona di, che interviene al presente atto in qualità di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la gestione dei buoni spesa emessi dal Comune di Sciacca in relazione all'atto di adesione di cui al D.D.G. 304 del 4.4.2020, sottoscritto dal Sindaco finalizzato

all'utilizzo delle risorse assegnate a favore dei Comuni a valere del POC Sicilia 2014/2020, in attuazione all'art. 9, comma 2, della LR 12 maggio 2020, n. 9 e per quanto previsto dalla DGR n.574 del 15/12/2020, finalizzate all'intervento denominato "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 del POC Sicilia 2014/2020":

In particolare, esso disciplina le modalità di accettazione e rendicontazione da parte dell'operatore economico inserito nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a seguito conclusione delle procedure di accreditamento/affidamento, per la fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas), ai cittadini beneficiari degli stessi.

Con la sottoscrizione del presente accordo il titolare e/o rappresentante legale dell'attività commerciale si impegna a cedere i beni che rientrano nei codici ateco, della propria attività commerciale, ai portatori dei buoni spesa emessi dal Comune, fino all'importo pari al valore del "**Buono Elettronico**" assegnato in conformità alle deliberazioni regionali;

Le parti si danno atto che il Comune non assume alcuna obbligazione per il pagamento di beni ceduti dall'operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa elettronico.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL BUONO

Il buono spesa è "**Buono Elettronico**" il cui valore economico viene attribuito, virtualmente, alla tessera sanitaria e/o al codice fiscale del beneficiario, e viene utilizzato attraverso la **piattaforma software**, *web-based*, denominata "**immedia@family**", che permette, all'Ente, la gestione dell'intero processo dei fondi dedicati alle misure urgenti di solidarietà alimentare, in favore di soggetti economicamente svantaggiati.

Il Cittadino, una volta ricevuta dal Comune la conferma dell'accoglimento della richiesta (che avviene tramite sms), unitamente al valore dell'importo del buono virtuale a esso conferito, riceve anche il codice PIN necessario per poter effettuare il pagamento della spesa presso l'attività commerciale convenzionata con l'Ente e spendere l'importo parziale o totale del buono, fornendo, al negoziante, la tessera sanitaria.

Il PIN, va conservato anche per le volte successive. Il cittadino può verificare il suo estratto all'interno della sua pagina internet personale su **immedia@Family**

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Gli Esercenti utilizzano la piattaforma informatica, presente sull'home page del sito del Comune, accedendo con password individuale che è stata rilasciata al momento della registrazione. Non sono previsti costi di transazioni nè eventuali commissioni a carico degli esercizi commerciali. Gli esercizi commerciali potranno utilizzare pc, o tablet, o smartphone per registrare l'importo del buono spesa elettronico virtuale, attraverso la semplice lettura della tessera sanitaria o del codice fiscale del cittadino, nonché del PIN che il cittadino stesso riceve sul proprio numero di cellulare al fine delle transazioni.

L'esercente commerciale dovrà far pervenire all'Ente, in sede di rendicontazione, copia dello scontrino fiscale facendo scansione dello stesso e inviando lo stesso a mezzo della piattaforma software, denominata "**immedia@family**" e richiedere al Comune, il rimborso del corrispettivo dei beni venduti con i buoni virtuali. Per il rimborso, al comune dovrà pervenire solamente il documento commerciale riepilogativo di tutti i buoni virtuali emessi senza dover presentare alcuna rendicontazione, poiché l'Ente, attraverso la piattaforma **immedia@family**, sarà aggiornato, in tempo reale, sulle somme erogate dalle attività commerciali per gli acquisti effettuati con i buoni elettronici. Il sopra indicato documento commerciale (*operazione fuori campo iva, ex art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72*) dovrà essere inviato a mezzo sistema di interscambio (SDI) utilizzato per le fatture elettroniche indicando il seguente **codice univoco del Comune di Sciacca UFPOHF**. Il documento fiscale di cui sopra, dovrà essere conforme al flusso informatico acquisito dall'Ente, per il tramite dell'attività commerciale. A seguito della consegna il Comune provvederà a liquidare le somme richieste, previa istruttoria volta a verificare la conformità della documentazione acquisita e trasmessa e previa verifica della regolarità contributiva. Il procedimento di liquidazione si concluderà entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Esercente, con bonifico sul c/c dedicato indicato dall'attività commerciale. In caso di richieste integrazioni/chiarimenti in corso di istruttoria, il termine di cui sopra costituirà interruzione fino a completamento della medesima.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE

L'esercente sottoscrivendo la presente convenzione, dichiara, ad ogni effetto di legge:

- di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale;
- di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi.

ART. 5 DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al completo utilizzo dei buoni assegnati con le risorse a valere del PC SICILIA 2014/2020 in oggetto.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- 1) inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- 2) cessazione dell'attività.

Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente; in tal caso, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine di preavviso non inferiore a 10 giorni lavorativi.

ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

ART. 7 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 1, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Sciacca, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 9 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di SCIACCA.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di SCIACCA

L'Esercizio Commerciale